

5800/08

5800

1

N. 22559/2006 Reg. G.  
P.U. del 19.12.2007

Sent. N. 3150


22

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
III SEZIONE PENALE

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente Dott. Aldo Grassi  
Consigliere " Alfredo Teresi  
" Claudia Squassoni  
" Alfredo Maria Lombardi  
" Mario Gentile

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'Avv. Attilio Mauceri, difensore di fiducia e procuratore speciale della Provincia di Firenze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza in data 3.10.2003 del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con la quale Monti Cristiano, n. a Empoli il 15.5.1971, è stato assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 51, comma primo lett. a), del D. L.vo n. 22/97.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;

Udito per la parte civile l'Avv. Fabio Lorenzoni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;

Udito il difensore, Avv. Giovanni Palmeri, per delega dell'Avv. Claudio Selmi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, ha assolto, perché il fatto non sussiste, Monti Cristiano dal reato di cui all'art. 51, comma primo lett. a), del D. L.vo n. 22/97, ascrittogli perché, quale titolare della ditta denominata "Erreci", effettuava un'attività di

deposito per conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da ritagli di pelle, senza la prescritta autorizzazione.

Secondo quanto accertato in punto di fatto dalla impugnata sentenza presso la ditta, di cui è titolare l'imputato, era stato rilevata l'esistenza in magazzino del deposito di un grosso quantitativo (circa 40 mc) di ritagli di pelle; che il Monti, il quale in precedenza era stato titolare di un'autorizzazione per l'attività di recupero di scarti tessili, non aveva provveduto al pagamento della relativa tassa annuale ed era, perciò, decaduto dall'autorizzazione; che la ditta Erreci faceva commercio dei ritagli di pelle, senza provvedere ad alcuna operazione di recupero, rivendendo detto materiale ad aziende che lo utilizzavano per confezionare giubbotti, cinture o altri accessori.

Sulla base delle citate risultanze fattuali il giudice di merito ha escluso che al materiale di cui alla contestazione dovesse essere attribuita la qualifica di rifiuto anche alla luce dell'interpretazione autentica dettata dall'art. 14 del D. L. 8.7.2002 n. 138, convertito in L. 8.8.2002 n. 178.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile, Provincia di Firenze.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il mezzo di annullamento la ricorrente parte civile denuncia la sentenza per violazione ed errata applicazione di legge.

Si deduce, in sintesi:

1) che la riutilizzazione del materiale rinvenuto nel magazzino della ditta Erreci non esclude affatto che a detto materiale dovesse essere attribuita la natura di rifiuto.

Si osserva in proposito che la nozione di rifiuto non viene meno per effetto della possibilità che i materiali di scarto siano suscettibili di valutazione economica, poiché ciò che rileva, secondo quanto reiteratamente affermato dalla Corte di Giustizia Europea, è esclusivamente il fatto che il materiale di scarto non possa essere riutilizzato nello stesso ciclo produttivo senza una preventiva operazione di recupero; che, in particolare, il D.M. 5.2.1998 qualifica quale attività semplificata di recupero dei rifiuti non pericolosi "il riutilizzo tal quale nell'industria manifatturiera e di pelletteria dei ritagli di pelle"; che, inoltre, l'allegato C (R13) del D. L.vo 22/97 qualifica quale attività di recupero la messa in riserva dei materiali in attesa di una più specifica attività di recupero.

2) che il giudice di merito ha erroneamente escluso dal novero dei rifiuti i materiali di cui alla contestazione alla luce dell'interpretazione autentica contenuta nell'art. 14 del D.L. 8.7.2002 n. 138.

Si osserva che la nozione di rifiuto contenuta nella citata norma interpretativa si palesa in contrasto con quella derivante dalle direttive CEE, secondo l'interpretazione della Corte Europea di Giustizia, e che, pertanto, la disposizione citata deve essere disapplicata dal giudice italiano, essendo la direttiva self-executing; che, peraltro, pur tenendosi conto della citata interpretazione autentica, egualmente l'attività posta in essere dal Monti deve essere qualificata di smaltimento di rifiuti, trattandosi di un'operazione di messa in riserva dei materiali di cui alla contestazione in attesa della loro sottoposizione ad una più specifica attività di recupero.

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che questa Suprema Corte ha già rilevato l'esistenza di un contrasto tra la nozione di rifiuto contenuta nell'art. 1 della direttiva CEE 75/442/CE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva 91/156/CE e successive modificazioni, e quella derivante dalla interpretazione autentica di cui al citato art. 14 del D.L. 8.7.2002 n. 138, convertito in L. 8.8.2002 n. 178 (cfr. sez. III, 21.12.2006 n. 14557, Palladino ed altre); che inoltre deve essere escluso che le direttive europee, a differenza dei regolamenti e delle decisioni della Corte di Giustizia Europea, possano essere applicate direttamente dal giudice in sostituzione della legislazione nazionale con la quale risultino in contrasto (norme self-executing).

Tanto premesso, si deve rilevare, in applicazione del D. Lgs n. 22/97, vigente all'epoca del fatto, che i ritagli di pelle sono classificati quali rifiuti: codice CER 040109 (cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e rifinitura); che l'allegato C del citato decreto legislativo qualifica quale operazione di smaltimento (lettera R 13) *"la messa in riserva in attesa della sottoposizione ad una più specifica attività di recupero"*.

Orbene, pur risultando applicabile, quale disposizione più favorevole, l'interpretazione autentica dell'art. 6 del decreto legislativo, dettata, con riferimento alla nozione di rifiuto, dal citato art. 14 del D. L. 8.7.2002 n. 138, convertito in L. n. 178/2002, all'epoca vigente, deve escludersi che i cascami di pelle di cui si tratta dovessero essere esclusi dal novero dei rifiuti ai sensi della predetta disposizione, non ritenendo questo Collegio condivisibile il diverso orientamento interpretativo espresso sul punto nella sentenza della seconda sezione civile di questa Suprema Corte con la pronuncia in data 21.2.2006 n. 3740 emessa tra le stesse parti.

L'art. 14 del citato testo normativo detta, nel primo comma, l'interpretazione autentica delle parole (a) *"si disfà"*, (b) *"abbia deciso"*, (c) *"abbia l'obbligo di disfarsi"*, stabilendo in particolare:

a) *"si disfà": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22"*.

Dispone, poi, nel secondo comma:

*"Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1 per i beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:*

*a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o in diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;*

*b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o in diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22"*.

Pertanto, emerge chiaramente dal riportato secondo comma dell'art. 14 che l'esclusione dal novero dei rifiuti non può essere applicata con riferimento a quei materiali, dei quali il detentore si sia disfatto (lett. a) del primo comma), anche se tali materiali risultassero riutilizzabili ed effettivamente riutilizzati nel rispetto delle condizioni stabilite nelle lettere a) e b) del secondo comma.

Peraltro, in ogni caso, detti materiali non devono essere sottoposti ad operazioni di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22/97.

Orbene, nel caso in esame, i ritagli di pelle tenuti in deposito dal Monti in attesa di essere venduti per la asserita riutilizzazione, costituiscono materiali dei quali il produttore si era disfatto, vendendoli proprio alla ditta del Monti.

Inoltre, secondo l'accertamento di merito, tali materiali venivano sottoposti dall'imputato ad un'operazione di smaltimento, nei sensi sopra precisati (deposito in attesa delle operazioni di recupero effettuate dagli acquirenti dei cascami di pelle), rientrando tra quelle previste dall'allegato C del decreto legislativo.

Non sussistono, pertanto, le condizioni negative previste dall'art. 14, comma secondo, al fine di escludere i cascami di pelle di cui si tratta dal novero dei rifiuti sulla base del mero rilievo della loro riutilizzazione da parte dei terzi acquirenti.

Per completezza di esame va, infine, rilevato che i materiali di cui si tratta non si sottraggono alla qualificazione di rifiuto anche in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152, che, tra l'altro, ha abrogato l'art. 14 citato (art. 264, comma primo lett. l).

Le eccezioni alla applicazione della disciplina in materia di rifiuti, derivante dalla classificazione di determinate sostanze quali materia prima secondaria, ai sensi degli art. 183, primo comma lett. q), e 181, comma 13, o sottoprodotto, ai sensi dell'art. 183, comma primo lett. n), del decreto legislativo, sono sempre subordinate alla condizione che il detentore non se ne sia disfatto.

In accoglimento del ricorso della Provincia di Firenze, pertanto, le parti vanno rimesse dinanzi al giudice civile competente ai sensi dell'art. 622 c.p.p. per la prosecuzione del giudizio, nel quale troverà applicazione l'enunciato principio di diritto.

La liquidazione delle spese del presente grado sarà effettuata con la sentenza che definisce il giudizio, statuendosi in quella sede la definitiva soccombenza della parte condannata.

**P.Q.M.**

La Corte, visto l'art. 622 c.p.p., in accoglimento del ricorso della parte civile, rimette le parti davanti alla Corte di Appello civile di Firenze. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 19.12.2007.

**IL PRESIDENTE**



**IL CONSIGLIERE RELATORE**

